

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(FRACANZANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1988

Disposizioni per il settore dell'elettronica

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 1-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, recante norme per la ristrutturazione della elettronica civile e della connessa componentistica, ha istituito il «Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa», al fine di sottoscrivere il 95 per cento del capitale sociale iniziale della società REL (Ristrutturazione elettronica S.p.a.), nonchè gli ultimi aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici approvati dal CIPI.

La durata dell'attività del Fondo, secondo quanto previsto dalla stessa legge n. 63 del 1982, è scaduta nel mese di marzo 1987.

È necessario però consentire l'erogazione di una quota residua per diciannove miliardi di un finanziamento di complessivi novantacinque miliardi, assunto con decreto ministeriale del 14 marzo 1986, che autorizzava la sottoscrizione dell'intera quota spettante in opzione al Ministero, ma ne disponeva il versamento soltanto per settantasei miliardi.

A tale scopo l'unito disegno di legge dispone (articolo 1, comma 1) che l'attività del Fondo

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di cui sopra venga prorogata al 31 dicembre 1988.

I commi 2 e 3 del citato articolo 1 intervengono a sanare alcune anomalie funzionali dovute allo iato temporale tra la delibera CIPI di approvazione dell'intervento e la concreta attuazione di quest'ultimo da parte della REL.

Il termine di cinque anni previsto per gli interventi della REL, viene fatto decorrere non più dalla delibera CIPI di approvazione dei piani specifici ma dalla sottoscrizione delle azioni da parte della stessa REL.

Uguualmente da questa data decorre il termine per il riscatto delle quote di partecipazione REL, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 1982.

Con tali disposizioni si consente che ogni intervento possa realizzarsi in un termine effettivo di cinque anni.

Con l'articolo 2, al fine di completare gli interventi già deliberati nei singoli comparti, ovvero al fine di attuare delibere del CIPI, aventi ad oggetto la previsione di un polo della elettronica civile, la REL viene autorizzata ad utilizzare tutte le disponibilità finanziarie del proprio bilancio (compresi, quindi, i rientri dei riscatti delle azioni e gli interessi sui finanziamenti effettuati) esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese; pertanto non si unisce la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'attività del «Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa» di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, è prorogata al 31 dicembre 1988.

2. Il periodo di intervento di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, decorre dall'attuazione della delibera del CIPI che approva i singoli piani specifici di intervento attraverso la sottoscrizione delle azioni da parte della società «Ristrutturazione elettronica S.p.a.».

3. Dalla data della sottoscrizione delle azioni, prevista nel comma 2, decorre il termine per il riscatto delle quote di partecipazione della società «Ristrutturazione elettronica S.p.a.».

Art. 2.

1. La società «Ristrutturazione elettronica S.p.a.» è autorizzata ad utilizzare le disponibilità finanziarie di bilancio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di completare gli interventi deliberati nei singoli comparti, con i limiti connessi agli interventi stessi, ovvero al fine di attuare delibere del CIPI dirette a prevedere un polo dell'elettronica civile.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.